



IL SINDACO DI NAPOLI
Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3566 del 5/03/2007

AREA VIABILITA' E TRAFFICO

***FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA INFRASTRUTTURA DI
RETE RADIOMOBILE DIGITALE A STANDARD ETSI-TETRA***

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

	1
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 – Elenco sintetico delle apparecchiature e delle attività oggetto della fornitura.....	5
Art. 3 - Ammontare dell'appalto.....	5
CAPO 2 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	6
Art. 4 - Consegna e inizio dei lavori.....	6
Art. 5 - Termine per l'ultimazione dei lavori.....	7
Art. 6 - Proroghe.....	7
Art. 7 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori.....	7
Art. 8 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.....	8
Art. 9 - Penali in caso di ritardo.....	9
Art. 10 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	9
Art. 11 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	10
Art. 12 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	11
CAPO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	11
Art. 13 - Criteri di aggiudicazione.....	11
Art. 14 - Procedura di valutazione.....	14
Art. 15 - Anomalia delle offerte.....	15
Art. 16 - Richiesta della documentazione ed informazioni.....	15
Art. 17 - Modalità per l'inoltro dell'offerta.....	15
Art. 18 - Busta “A” – Documentazione Amministrativa.....	16
Art. 19 - Busta “B” – Documentazione tecnica ed elaborati progettuali.....	21
Art. 20 - Busta “C” – Offerta economica.....	23
Art. 21 - Controlli successivi all'aggiudicazione provvisoria.....	24
Art. 22 - Stipula del contratto.....	24
Art. 23 - Responsabile procedimento.....	25
Art. 24 - Interpretazione del C.S.A.....	25
Art. 25 - Documenti che fanno parte del contratto - Osservanza delle norme.....	25
Art. 26 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – Protocollo di legalità – Legge Regionale 3/07 – Programma 100 del Comune di Napoli.....	26
Art. 27 – Fallimento e vicende soggettive dell'appaltatore.....	31
Art. 28 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere.....	32
CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE.....	32
Art. 29 - Cauzione provvisoria.....	32
Art. 30 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	33
Art. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.....	34
Capo 5 - Disciplina economica.....	35
Art. 34 - Pagamenti in acconto.....	35
Art. 35 - Pagamenti a saldo.....	35
Art. 36 - Ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento.....	36
Art. 37 - Revisione prezzi.....	37
Art. 38 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	37
CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	38
Art. 39 - Norme di sicurezza generali.....	38
Art. 40 - Sicurezza sul luogo di lavoro.....	38
Art. 41 – Piano di sicurezza sostitutivo.....	38
Art. 42 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.....	39
Art. 43 - Piano operativo di sicurezza.....	39

<u>Art. 44 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....</u>	<u>40</u>
<u>Capo 7 – Disposizioni per l'esecuzione.....</u>	<u>40</u>
<u>Art. 45 - Accettazione, controlli e verifiche.....</u>	<u>40</u>
<u>Art. 46 - Lingua da usare.....</u>	<u>41</u>
<u>Art. 47 - Proprietà.....</u>	<u>41</u>
<u>Capo 8 – Controversie.....</u>	<u>41</u>
<u>Art. 48 - Brevetti e diritti d'autore.....</u>	<u>41</u>
<u>Art. 49 - Accordo bonario e transazione</u>	<u>41</u>
<u>Art. 50 - Definizione delle controversie.....</u>	<u>42</u>
<u>Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....</u>	<u>42</u>
<u>Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....</u>	<u>44</u>
<u>Capo 9 – Disposizioni per l'ultimazione.....</u>	<u>46</u>
<u>Art. 53 - Ultimazione dei lavori.....</u>	<u>46</u>
<u>Art. 54 - Termini per il collaudo.....</u>	<u>46</u>
<u>Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....</u>	<u>47</u>
<u>Capo 10 – Norme finali.....</u>	<u>47</u>
<u>Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....</u>	<u>47</u>
<u>Art. 57 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....</u>	<u>48</u>
<u>Art. 58 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del proprio personale.....</u>	<u>48</u>

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Gli aspetti della sicurezza globale e della gestione delle emergenze nelle aree metropolitane assumono, anche in relazione ai sempre più frequenti episodi di violenza e criminalità, un'importanza sempre maggiore nel governo delle città ed impongono il coordinamento e l'interoperabilità tra le varie Istituzioni che operano sul territorio, con particolare riguardo all'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile.

Da tali premesse nasce l'esigenza di procedere all'ammodernamento delle dotazioni in grado di sostenere l'impiego costante, puntuale e flessibile delle risorse sul territorio, a vantaggio dei compiti istituzionali demandati.

In tale contesto l'Amministrazione del Comune di Napoli intende adottare per il Corpo di Polizia Municipale un nuovo sistema di radiocomunicazione a tecnica digitale standardizzato.

L'obiettivo generale del presente documento è quello di giungere alla attivazione di una rete integrata di radiocomunicazione per servizi multimediali, basata sulla tecnologia digitale TETRA (TErrestrial TRunked RAdio).

Le motivazioni di fondo per questa realizzazione possono essere individuate nella necessità di poter contare su comunicazioni voce/dati efficienti e tempestive tra la centrale operativa della Polizia Municipale e le unità mobili e stanziali dislocate sul territorio.

La soluzione individuata è rappresentata dal sistema di radiocomunicazioni, basata sull'impiego di una rete radiomobile digitale di ultima generazione a standard Europeo TETRA, definito da ETSI (European Telecommunication Standard Institute).

Il progetto dovrà descrivere le prestazioni in termini di traffico di fonia e dati del canale digitale TETRA, sulla base delle stime e degli scenari d'impiego formulati dal concorrente che costituiranno oggetto di verifica operativa da parte dell'Amministrazione.

La fornitura dovrà consistere nella progettazione e nella realizzazione di un "sistema chiavi in mano" della rete radiomobile regionale digitale a Standard Tetra diffusa sul territorio della Amministrazione del Comune di Napoli tali da permettere:

- comunicazioni bidirezionali in fonia e dati tra la Centrale Operativa e gli utenti debitamente autorizzati e dotati di terminali radio;
- la localizzazione di tutti i terminali radio asserviti alla struttura di rete;
- il controllo, la supervisione, e la registrazione, il riascolto delle chiamate e delle comunicazioni radio;
- l'accesso ed il monitoraggio del sistema e la consultazione di banche dati ad oggi utilizzate o messe a disposizione dalla Polizia Locale.
- l'interoperabilità, favorendone il coordinamento, tra la Polizia Locale e con gli altri Servizi di pubblica utilità regionali e dello Stato impegnati nella sicurezza e nelle emergenze.

Art. 2 – Elenco sintetico delle apparecchiature e delle attività oggetto della fornitura

L'appalto è misto e consiste prevalentemente nella fornitura, compresa la progettazione, l'installazione e la successiva manutenzione, delle apparecchiature e dei software necessari per la realizzazione “chiavi in mano” del Sistema TETRA composto principalmente dai seguenti apparati:

- rete radiomobile TETRA:
- apparati di centrale operativa e gestione della rete:
- apparati terminali distinti per quantità e tipologia in:
 - N.° 300 radio terminali portatili con modulo GPS integrato e completo di accessori;
 - N.° 150 kit per adattamento portatile ad utilizzo veicolare;
 - N.° 70 radio terminali in versione motociclisti con modulo GPS integrato;
 - N.° 12 radio terminali in versione fissa.

Sono altresì richieste le seguenti prestazioni:

- attività di progettazione, installazione, collaudo, start-up e formazione, costituita dalle seguenti attività:
 - progetto di sistema;
 - attività di Project management;
 - adeguamento delle strutture di installazione;
 - attivazione di tutte le apparecchiature;
 - collaudo della Rete e apparati di Centrale Operativa;
 - attività di start-up e formazione;
 - documentazione finale dell'impianto realizzato;
- garanzia e manutenzione full-service, ciclica e correttiva, per complessivi 36 mesi dalla data del collaudo;
- assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, del software di base e software sviluppato per ulteriori 12 mesi dal termine di garanzia sopra indicato;
- disponibilità delle parti di ricambio a livello di schede, o equivalenti, per almeno 10 anni.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo a base d'asta per la realizzazione del sistema “chiavi in mano” come descritto nel presente capitolato d'appalto e nei relativi allegati, fornito completo e a regola d'arte, in conformità alle normative vigenti, è fissato in complessivi € 2.413.000,00, di cui 48.260,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.

L'opera è finanziata con fondi della Regione Campania.

La sua realizzazione è subordinata all'affettiva erogazione dei suddetti fondi da parte della Regione Campania.

CAPO 2 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 4 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dell'appalto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna dei lavori, risultante da apposito verbale.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 129, commi 1 e 4, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999). A tale anticipata consegna, sotto riserve di legge, l'appaltatore non può rifiutarsi.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC avente data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
5. Trattandosi di una serie di interventi distinti sull'intero territorio comunale, è facoltà della Stazione Appaltante scegliere l'ordine di intervenire dei siti e procedere alla consegna frazionata, anche in via d'urgenza. In tal caso la Direzione Lavori, fornirà, di volta in volta, per iscritto, mediante ordine di servizio, le indicazioni necessarie per l'ordine di scelta dei siti ove realizzare gli interventi e, se rispondente alle esigenze della Stazione appaltante, procederà a consegne distinte e successive. Nel caso specifico, si avrà, di volta in volta, l'apertura di un cantiere, con un verbale di consegna lavori relativo all'intervento in questione, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni relativamente a tali consegne parziali, o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, resta comunque quella del primo verbale di consegna lavori.
6. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle eventuali consegne frazionate successive dovute a temporanea indisponibilità di aree ed immobili, in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
7. Nell'eventualità che successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla

sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 5 - Termine per l'ultimazione dei lavori

Il termine massimo per ultimare i lavori è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6 - Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art. 5, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 5.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate medio tempore; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza intervenuta.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 5, essa decorre, in ogni caso, dal termine di ultimazione di cui all'art. 5.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente art. costituisce rigetto della richiesta.

Art. 7 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore e/o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito

verbale, sentito l'appaltatore: costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 165 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999).
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
7. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

Art. 8 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 2, 4, 6, e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 5, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del

contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 9 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a € 300,00 al giorno.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche nei seguenti casi di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 4, comma 3;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 12, in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 10 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro venti giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo degli interventi, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare le previsioni circa il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sul funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, all'uopo elaborato;
 - f) per la eventuale indisponibilità dei siti di intervento.
3. I lavori sono eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'appaltatore e presentato in sede di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sui siti disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'art. 133 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999).

Art. 11 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 6, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 7, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 9, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 12.

Art. 12 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore del rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi comporta l'avvio del procedimento finalizzato alla risoluzione del contratto, disciplinato dall'art. 136 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 9, comma 1, è computata sul periodo di ritardo accumulato dall'appaltatore.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti e si rivale altresì sulla garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.

CAPO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 13 - Criteri di aggiudicazione

L'affidamento è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Le offerte delle imprese concorrenti, prodotte nel termine utile indicato nel bando di gara, saranno sottoposte all'esame di un'apposita Commissione, nominata dall'Amministrazione appaltante, allo scadere del termine di presentazione delle stesse offerte.

All'aggiudicazione dell'appalto si procede mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da valutare sulla base dei seguenti criteri di valutazione e delle relative ponderazioni:

CRITERI	PUNTEGGIO
1) - Valutazione tecnica della fornitura e messa in	70 punti max
2) - Valore dell'offerta economica	30 punti max

A. - VALUTAZIONE TECNICA (max 70 punti)

A1. Qualità progettuali del sistema proposto Punti max. 24

- | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A1.1 | Valore, Chiarezza espositiva, sintesi dei contenuti progettuali, nonché completezza degli elaborati e degli studi di copertura radioelettrica, del traffico gestito dal sistema e dall'architettura di rete | Punti max. 8 |
| A1.2 | Livello di integrazione e di interoperabilità con i sistemi radiomobili delle Forze di Polizia | Punti max. 8 |
| A1.3 | Grado di affidabilità, flessibilità, versatilità e ridondanza del sistema | Punti max. 4 |
| A1.4 | Idoneità delle postazioni adottate per ospitare le Stazioni radio base | Punti max. 4 |

A2. Valore tecnico degli apparati Tetra di rete e dei software impiegati Punti max. 16

- | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A2.1 | Merito tecnico degli apparati Tetra di rete e valore delle caratteristiche degli apparati Tetra di rete in termini di funzioni, prestazioni generali, flessibilità e versatilità in rapporto alle applicazioni richieste, dimostrate dalle schede tecniche dei prodotti utilizzati | Punti max. 6 |
| A2.2 | Grado di evoluzione del sistema (copertura, traffico radio e applicazioni) e ricchezza di funzionalità del dispatcher e di tutti gli apparati di Centrale in rapporto alle applicazioni richieste | Punti max. 6 |
| A2.3 | Robustezza delle SRB valutata in relazione alla ridondanza dei suoi elementi principali | Punti max. 4 |

A3. Caratteristiche tecniche migliorative e funzioni aggiuntive rispetto a quelle minime richieste dal Capitolato **Punti max. 16**

A3.1 Caratteristiche migliorative e aggiuntive della soluzione proposta rispetto al minimo richiesto dal Capitolato tecnico, in termini di operatività offerta durante il periodo transitorio (convivenza della rete analogica e digitale) e a regime, nonché in termini di quantità degli apparati portatili. **Punti max. 16**

A4. Valore delle caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali degli apparati terminali Tetra **Punti max. 6**

A4.1 Valore e varietà delle prestazioni, delle dotazioni ed equipaggiamenti dei terminali portatili Tetra **Punti max. 2**

A4.2 Valore e varietà delle prestazioni, delle dotazioni ed equipaggiamenti del terminale motociclare e delle stazioni fisse **Punti max. 2**

A4.3 Contenimento delle dimensioni e dei pesi ed ergonomia degli apparati terminali **Punti max. 2**

A5. Qualità ed efficacia del servizio di manutenzione e disponibilità nel tempo del know-how dei ricambi **Punti max. 8**

A5.1 Qualità ed efficacia del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria, correttiva e della formazione attraverso la redazione del Piano di manutenzione **Punti max. 4**

A5.2 Disponibilità in loco delle risorse con esperienza nei servizi di manutenzione di reti radiomobili ed in particolare di reti Tetra, con indicazione dei relativi referenti. **Punti max. 4**

B. - VALUTAZIONE ECONOMICA (max 30 punti)

B1. Prezzo complessivo della fornitura comprensiva della posa in opera **Punti max. 20**

Al prezzo più basso sarà attribuito il punteggio massimo previsto, agli altri prezzi i punteggi inversamente proporzionali.

Il punteggio sarà assegnato mediante la seguente formula:

$Q_i = P_{min}/P_i * Q_{max}$ dove

P_i = prezzo offerto del concorrente i esimo.

P_{min} = prezzo minimo offerto.

Q_i = punteggio assegnato al concorrente i esimo.

Qmax = punteggio massimo attribuibile al prezzo, vale a dire 20.

B.2 Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori

Punti max. 10

Il concorrente indicherà il termine di riduzione, inteso in giorni naturali e consecutivi, dell'esecuzione lavori in numero e lettere. Ai fini della valutazione di detta offerta il concorrente redigerà il coerente cronoprogramma.

Per l'elemento Tempo di esecuzione dei lavori, il punteggio verrà assegnato in base al minor tempo proposto per la fine dei lavori mediante la seguente formula $Pt-i = Tm/Ti * Pt-max$ dove.

Pt-i = punteggio per il tempo di esecuzione del concorrente iesimo.

Tm = tempo esecuzione migliore.

Ti = tempo esecuzione concorrente iesimo.

Pt-max = punteggio per tempo di esecuzione massimo, vale a dire 10.

Art. 14 - Procedura di valutazione

La valutazione tecnica sarà effettuata dalla commissione in seduta riservata. Il punteggio della valutazione tecnica deve raggiungere il punteggio minimo di 40 punti, pena l'esclusione dell'offerta. Il punteggio totale è la somma del punteggio della valutazione tecnica e del punteggio della valutazione economica. Si farà luogo ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida e valutata soddisfacente.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Qualora nell'offerta vi sia discordanza fra i prezzi indicati in lettere e quelli indicati in cifre, prevale l'indicazione in lettere.

Le indicazioni riportate nel capitolato tecnico sono da ritenersi minime ed obbligatorie.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice procede all'apertura dei plichi pervenuti recanti al loro interno le buste o i plichi sigillati contenenti la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali e l'offerta economica, previa verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei medesimi. Quindi, la commissione giudicatrice aprendo nell'ordine di arrivo le buste sigillate contenenti la documentazione amministrativa, verifica la regolarità e la completezza della medesima, al fine di procedere all'ammissione delle Imprese e provvede altresì alla verifica del contenuto della documentazione tecnica, riservandone l'esame alle sedute non pubbliche.

Le operazioni della commissione giudicatrice di esame e valutazione della documentazione tecnica e degli elaborati progettuali con l'attribuzione dei punteggi di cui ai parametri previsti ai precedenti punti si svolgeranno in seduta riservata. La commissione giudicatrice in esito a tale fase procedurale provvederà a redigere una graduatoria.

Successivamente, in seduta pubblica all'uopo convocata, la commissione giudicatrice, previa lettura dei punteggi maturati da ciascun concorrente in ordine al progetto tecnico, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all'assegnazione dei

punteggi relativi alle stesse, onde redigere la graduatoria finale, sommando per ciascun concorrente i punteggi relativi all'offerta tecnica ed a quella economica.

Alle sedute pubbliche possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o eventuali incaricati, muniti di idonea delega.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare l'appalto se, a proprio insindacabile giudizio, le offerte presentate non risulteranno congrue o valide per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

Art. 15 - Anomalia delle offerte

Si procederà alla verifica dell'anomalia delle offerte con le modalità e secondo i criteri dettati dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 16 - Richiesta della documentazione ed informazioni

I documenti di gara potranno essere ritirati o richiesti presso la sede del Commissariato Emergenza Traffico e Mobilità, via Cervantes 55/5 9° piano 80133, Napoli o potranno essere scaricati dal sito internet www.comune.napoli.it/commissariatotraffico.

Ulteriori informazioni e chiarimenti relativi alle modalità di gara, al contenuto dei documenti ed alla presentazione delle offerte possono essere richiesti, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine per il ricevimento delle offerte, al responsabile del procedimento ing. Giuseppe D'Alessio, esclusivamente a mezzo fax (081 19808700) o e-mail (commissariato.traffico@comune.napoli.it) da parte delle imprese che intendono partecipare.

Eventuali quesiti e risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito internet sopra citato.

Art. 17 - Modalità per l'inoltro dell'offerta

L'offerta corredata di tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire, pena l'esclusione, nei modi prescelti dall'offerente ed a suo totale rischio, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno fissato dal bando al ***Sindaco di Napoli Commissariato Delegato c/o Comune di Napoli – Protocollo Generale – Piazza Municipio 22 – Palazzo S. Giacomo – 80133 – Napoli.***

Il recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data del timbro postale.

Sull'involucro esterno, contenente tutta la documentazione di gara, dovrà essere indicata la ragione sociale dell'impresa mittente (in caso di RTI dovranno essere indicate tutte le imprese del raggruppamento con indicazione dell'impresa mandataria capogruppo) e dovrà essere riportata, in modo ben visibile la seguente dicitura:

Sindaco di Napoli

Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3566/2007

**GARA DI APPALTO PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA
INFRASTRUTTURA DI RETE RADIOMOBILE DIGITALE A STANDARD ETSI-
TETRA**

A pena di inammissibilità detto plico dovrà essere sigillato su tutti i lembi di chiusura, in modo da garantirne l'integrità.

Il plico dovrà contenere al suo interno tre distinte buste così composte:

- Busta "A" - Documentazione amministrativa;
- Busta "B" - Documentazione tecnica ed elaborati progettuali;
- Busta "C" - Offerta economica.

Art. 18 - Busta "A" – Documentazione Amministrativa

Su tale busta dovrà essere apposta la dizione "*DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*", e la stessa dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni ed i seguenti documenti:

1. Pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La ditta partecipante dovrà allegare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del Contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi della deliberazione dell'Autorità del LL.PP., servizi e forniture del 24 gennaio 2008.

Il contributo da versare è pari ad euro 70,00.

Il versamento della contribuzione, potrà essere effettuato, in alternativa, con le seguenti modalità:

- versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (C.F.97163520584);
- versamento on-line collegandosi al portale Web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale stesso.

Il concorrente deve riportare nella causale esclusivamente:

- il proprio codice fiscale;
- **il CIG che identifica la procedura è: 0387436A4A**

L'avvenuto pagamento del contributo dovrà essere dimostrato, pena l'esclusione, attraverso l'inserimento all'interno della busta, rispettivamente:

- in caso di versamento sul conto corrente postale: della ricevuta in originale del versamento effettuato ovvero fotocopia della stessa. Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossioni all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>;
- in caso di versamento on-line: della mail di conferma trasmessa dal Sistema di riscossione.

Per ulteriori precisazioni circa le modalità di versamento consultare il sito <http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2008.html>.

2. Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato

Il certificato, con l'attivazione dell'oggetto sociale per attività inerenti le forniture in appalto, deve avere essere stato rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di scadenza di presentazione delle offerte e recare nulla osta antimafia.

Se il concorrente appartiene ad altro Stato membro dovrà essere presentato certificato di iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'All. XI B) del D.Lgs. n. 163/2006 per l'attività inerente l'oggetto dell'appalto.

I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, il predetto certificato deve essere prodotto, pena l'esclusione, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento od il consorzio, costituito o costituendo.

Il certificato di cui al presente punto può essere prodotto in originale, in copia autenticata da pubblico ufficiale ovvero in copia semplice con apposta in calce la dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, che ne attesti la conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.R. n. 445/2000, oppure essere oggetto di autodichiarazione, con le forme e i modi del D.P.R. 445/2000.

3. Domanda di partecipazione alla gara.

La domanda di partecipazione prodotta dai soggetti ammessi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e deve essere corredata da copia di valido documento di identità. In caso di sottoscrizione del procuratore va allegata la relativa procura.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente costituita, la domanda deve essere prodotta da tutte le imprese, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna e corredata di copia del documento di identità. La domanda deve, inoltre, contenere l'impegno a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione, l'indicazione delle altre imprese del costituendo raggruppamento e della qualità di capogruppo e mandante/i, nonché delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli concorrenti raggruppati.

In caso di associazione temporanea di imprese già costituita, la domanda deve essere corredata da copia dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti il mandato collettivo speciale con conferimento della rappresentanza irrevocabile ad un'impresa associata, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, tramite il proprio legale rappresentante e sempre con copia del documento di identità valido.

L'istanza deve riportare le seguenti dichiarazioni:

A) non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006

ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 citato sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'[articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18](#); l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'[articolo 178 del codice penale](#) e dell'[articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale](#);
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#);
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231](#) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248](#);

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'[articolo 6](#), la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente:

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) con nessun partecipante alla medesima procedura;

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.)

B) indica i nominativi dell'Amministratore e del Direttore Tecnico, nonché ciò che risulta dai certificati di casellario giudiziario e carichi pendenti degli stessi e degli altri soggetti di cui all'art. 38 D.Lgs, 163/2006;

C) conoscere ed accettare il divieto per le ditte concorrenti, ai sensi della Del. G.C. n. 591 del 28.2.2003, di affidare eventuali attività in subappalto a ditte che hanno partecipato alla presente procedura;

D) nel caso di Cooperative e Consorzi fra Cooperative, di essere iscritti nell'apposito Registro Prefettizio o nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro;

E) aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

F) accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente capitolato;

G) essersi recato sul posto dove deve eseguirsi la prestazione;

H) aver preso conoscenza e aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché l'obbligo degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione;

I) avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull'esecuzione della prestazione sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 33 del D.Lgs.163/06.

4. Capacità economico-finanziaria

Ciascuna impresa partecipante, sia singolarmente ovvero in raggruppamento, dovrà:

1. comprovare la propria capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006, mediante la pertinente documentazione o autodichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore, attestante il fatturato globale o la somma dei fatturati globali delle imprese in R.T.I e l'importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi che deve essere stato almeno pari ad € 6.000.000,00;

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti in percentuale non inferiore al 50% dalla capogruppo; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

2. produrre la dichiarazione di almeno due Istituti bancari che attesti la solidità finanziaria dell'impresa e la regolarità e puntualità nel far fronte agli impegni finanziari.

5. Capacità tecnica

Ciascuna impresa partecipante, sia singolarmente ovvero in raggruppamento, dovrà:

- a) comprovare la propria capacità tecnica, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 163/2006, mediante la presentazione della pertinente documentazione, in originale ovvero in copia semplice, con apposta in calce la dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante, che ne attesti la conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISO 9001:2000;
- b) documentare l'effettuazione della progettazione e fornitura di reti radiomobili a standard ETSI TETRA realizzate negli ultimi tre esercizi finanziari, attraverso le copie conformi all'originale di certificati di collaudo, di regolare esecuzione e le apposite certificazioni degli enti pubblici o le dichiarazioni dei privati destinatari di dette forniture per un importo pari ad € 3.000.000,00 IVA esclusa;
- c) documentare nei modi di legge l'effettuazione, nell'ultimo triennio di un sistema radiomobile in standard TETRA composto da almeno 6 stazioni radiobase e operante su almeno 8 canali complessivi, fornendo una breve descrizione del sistema con l'indicazione delle date e destinatari (nel caso in cui il sistema sia stato realizzato in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, l'impresa deve specificare qual è la parte ad essa riferita).

6. Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo a base d'asta, comprensivo degli oneri di sicurezza, è versata con le modalità di cui al successivo art. 29.

7. Subappalto

L'istanza deve altresì contenere anche l'eventuale dichiarazione del legale rappresentante/procuratore contenente l'indicazione delle prestazioni dedotte in appalto che, ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, si intendono subappaltare o concedere a cottimo. In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o da suo procuratore in nome e per conto proprio e dei mandanti. In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, dai legali rappresentanti o loro procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio medesimi.

La mancata produzione della dichiarazione di subappalto comporta la non autorizzazione del medesimo.

Art. 19 - Busta "B" – Documentazione tecnica ed elaborati progettuali

Tale busta dovrà riportare la dizione "*DOCUMENTAZIONE TECNICA*", e dovrà contenere, a pena di esclusione, le relazioni tecniche come sotto descritte.

In generale l'offerta tecnica deve ricalcare le linee definite nel Disciplinare Tecnico, e deve dettagliare la soluzione proposta, le caratteristiche tecniche degli apparati prescelti, i livelli di servizio garantiti, sia in termini di copertura del segnale che di disponibilità del servizio.

Si ribadisce che sono a carico esclusivo del Concorrente tutti gli oneri necessari o anche solo opportuni per la completa realizzazione della progettazione e l'esatta e continuativa prestazione dell'intero sistema della rete radiomobile ETSI TETRA.

In particolare dovranno essere prodotti i seguenti elaborati, oltre che in formato cartaceo anche su supporto informatico preferibilmente CD o DVD in PDF redatti rispettando la sequenza ed il contenuto indicato nella successiva tabella.

N	ELENCO ELABORATI	VOCI CHE DEVONO ESSERE TRATTATE NELLA RELAZIONE PROGETTUALE CON RIFERIMENTO A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO D'APPALTO
1	Relazione sulle soluzioni progettuali del sistema (max 100 pagine)	<p>-Descrizione del sistema proposto completa degli studi e degli elaborati attinenti e richiesti dal Capitolato Tecnico</p> <p>-Integrazione con i sistemi esistenti e mantenimento delle prestazioni dei servizi in esercizio</p> <p>-Caratteristiche di affidabilità, flessibilità, versatilità e ridondanza del sistema</p> <p>-Consumi, dimensioni, pesi, semplicità di installazione e manutenzione delle SRB</p> <p>-Caratteristiche meccaniche e protezioni delle SRB contro gli agenti atmosferici e le temperature di esercizio</p>
2	Relazione sulle caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali degli apparati Tetra di rete e dei software di Centrale Operativa, Centri di Controllo e Dispatcher proposti (max 40 pagine)	<p>-Descrizione delle caratteristiche generali degli apparati Tetra anche mediante riferimento ad un impianto Tetra analogo in esercizio</p> <p>-Caratteristiche in termini di funzioni e prestazioni generali, flessibilità e versatilità degli apparati Tetra</p> <p>-Espansibilità ed evoluzione del sistema</p> <p>-Caratteristiche in termini di funzioni e prestazioni generali, flessibilità e versatilità del dispatcher e di tutti gli apparati e software di Centrale</p>
3	Relazione sulle caratteristiche tecniche migliorative e funzioni aggiuntive rispetto a quelle minime richieste dal Capitolato (max 20 pagine)	<p>-Sarà cura del concorrente riportare e tecnicamente comprovare le migliorie sia in termini di Sistema che di apparecchiature. Le migliorie proposte devono trovare rispondenza e riferimento alle prescrizioni minime del Capitolato.</p>

4	Relazione sulle caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali degli apparati terminali Tetra in rapporto a quanto richiesto dal Capitolato (max 30 pagine)	-Descrizione delle prestazioni dei terminali portatili Tetra -Descrizione delle prestazioni e delle dotazioni del terminale motociclare e per posto fisso -Descrizione delle dotazioni ed equipaggiamenti dei terminali -Dimensioni, pesi ed ergonomia degli apparati terminali
5	Relazione sulle caratteristiche del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria, correttiva e sulla formazione (max 15 pagine)	-Livelli di servizio proposti (SLA, Service Level Agreement) per la manutenzione ordinaria, straordinaria, correttiva e per la formazione, anche con l'esempio riferito ai servizi prestati ad un impianto Tetra analogo -Dimostrazione della disponibilità nel tempo del know how delle apparecchiature, delle parti di ricambio e dei software -Dimostrazione della disponibilità delle risorse con sufficiente esperienza nei servizi di manutenzione di reti Tetra

Qualsiasi indicazione di prezzo contenuta nella documentazione tecnica comporterà l'automatica esclusione dalla procedura di gara.

Le relazioni dovranno essere elaborate illustrando nel dettaglio l'offerta e le soluzioni proposte dalla ditta in relazione ai singoli criteri di valutazione di cui all'art. 13 lettere A e B del presente capitolato.

Nel caso in cui la documentazione tecnica prodotta risultasse particolarmente carente o lacunosa o non idonea a consentire alla Commissione la valutazione di alcuni aspetti dell'offerta tecnica saranno attribuiti punteggi nulli per i corrispondenti punti della valutazione tecnica di cui all'art. 13 lettera A.

Art. 20 - Busta "C" – Offerta economica

Tale busta dovrà riportare la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", e dovrà contenere, a pena di esclusione:

1. Offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, contenente l'indicazione (in cifre ed in lettere) del prezzo complessivo offerto per l'appalto.
 In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o da suo procuratore in nome e per conto proprio e dei mandanti (in

tal caso va allegata la procura).

In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, dai legali rappresentanti o loro procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio medesimi;

2. Computo metrico estimativo riportante nel dettaglio le parti costituenti la fornitura, le relative quantità, l'importo unitario e gli importi complessivi. Il totale degli importi delle voci riportate nel computo metrico estimativo dovrà corrispondere al prezzo complessivo dell'appalto di cui al punto 1).
3. Tempo di esecuzione dei lavori. Il concorrente indicherà il tempo previsto per l'ultimazione dei lavori espresso in giorni naturali e consecutivi. Tale valore non potrà essere superiore a quello previsto all'art. 5 del presente Capitolato. Inoltre presenterà un cronoprogramma all'uopo elaborato.

Le offerte presentate in gara vincolano immediatamente il concorrente rispetto alle condizioni fissate dal presente capitolato, mentre l'Amministrazione non si intende impegnata finché non sia stipulato il contratto.

Art. 21 - Controlli successivi all'aggiudicazione provvisoria

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria si procederà all'accertamento della non sussistenza a carico dell'Impresa aggiudicataria e dell'Impresa seconda migliore offerente, dei provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia, nonché della regolarità della sua situazione contributiva nei confronti degli Enti assicurativi ed assistenziali e di tutte le dichiarazioni rese in sede di gara in ordine al possesso dei requisiti richiesti, ove non già accertato in sede di controllo effettuato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di accertata irregolarità della posizione dell'aggiudicatario, in contrasto con quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e al contestuale avvio delle procedure di incameramento della cauzione provvisoria, nonché alla nuova aggiudicazione provvisoria in capo alla seconda classificata.

Nei confronti della nuova Impresa aggiudicataria si procederà ugualmente ai controlli di cui sopra e se anche in tale caso non fosse possibile dar corso all'aggiudicazione della fornitura si procederà allo scorrimento della graduatoria.

L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito atto, all'esito della effettiva erogazione dei fondi regionali.

Art. 22 - Stipula del contratto

L'esito definitivo della gara sarà reso noto all'Aggiudicatario nei modi e termini di legge.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare le notizie necessarie per consentire all'Amministrazione aggiudicatrice i prescritti accertamenti antimafia previsti dal D.P.R. 252/1998.

Tutte le spese di bollo, copia, registrazione, oneri del contratto ed ogni altra inerente, sono a totale carico dell'Aggiudicatario.

Art. 23 - Responsabile procedimento

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il responsabile del procedimento della presente gara di appalto è l'ing. Giuseppe D'Alessio, Responsabile dell'Area Viabilità e Traffico del Commissariato Emergenza Traffico e Mobilità ex OPCM 3566/07 e s.m.i.

Art. 24 - Interpretazione del C.S.A.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Art. 25 - Documenti che fanno parte del contratto - Osservanza delle norme

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto o diversamente disciplinato dal presente Capitolato speciale d'appalto;
- c) il disciplinare tecnico;
- d) il cronoprogramma redatto dall'appaltatore in sede di offerta;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 decreto legislativo n. 494 del 1996, che sarà eventualmente redatto all'esito della progettazione rimessa al concorrente e/o nel corso dei lavori ai sensi di legge;
- f) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e all'art. 6 del D.P.R. n. 222 del 2003, (redatto dall'appaltatore aggiudicatario);

Il D.U.V.R.I. non è stato redatto per l'assenza, allo stato, di rischi interferenti.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- b) il Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) il Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999) approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
- d) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali

subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e s.m.i., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 493/96 ed al D.Lgs 626/94, in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).

Art. 26 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto – Protocollo di legalità – Legge Regionale 3/07 – Programma 100 del Comune di Napoli

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Prima della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999), l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. L’appaltatore nel partecipare alla gara dichiara di conoscere, ed accettare, che il Comune di Napoli ha sottoscritto con la Prefettura di Napoli il “Protocollo di legalità” del 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it, - le cui condizioni sono riportate integralmente, nel presente CSA, in uno con gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi e con le otto clausole cui deve attenersi l’appaltatore che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI sottoscritto in data 1° agosto 2007 ed applicabile agli appalti di importo superiore ad € 250.000 (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

-La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

-Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

- a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero

- all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
- b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
 - 1) accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
 - 2) comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo

di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

- La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

- All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prèfettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di

interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07

L’art. 52 della Legge regionale recita: *“1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all’operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l’esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.”*

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli con l’approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC n. 22 del 7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 - pubblicato sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l’applicazione di nuove regole nei rapporti con l’A.C.-

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

Art. 27 – Fallimento e vicende soggettive dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Art. 28 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29 - Cauzione provvisoria

A garanzia dell'offerta, i candidati sono tenuti a prestare una cauazione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta, comprensivo degli oneri di sicurezza, che deve, a pena di esclusione:

- avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dei plichi;

- essere prestata, ai sensi dell'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante cauazione e/o fidejussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93) ed essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse Aggiudicatario, per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;

- avere operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione Appaltante.

In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la polizza deve essere intestata, pena l'esclusione, a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento od il consorzio.

La cauzione provvisoria prestata dall'Aggiudicatario e dal concorrente secondo in graduatoria verrà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 30 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e dell'art. 101 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999), è richiesta all'appaltatore una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.
2. La garanzia fideiussoria deve essere prestata, ai sensi dell'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.385/93);
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata in caso di aumento degli stessi importi. Nel caso di mancata integrazione della cauzione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare l'importo rimanente
6. Ai sensi dell'art. 75 c. 7 del D. Lgs. 163/2006, le Imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, usufruiscono del beneficio consistente nella riduzione dell'importo della cauzione in argomento in misura pari al 50%.
7. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della Amministrazione.

Art. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e dell'art. 103, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999), l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore (massimale minimo) all'importo contrattuale incrementato dell'IVA;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000,00

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Si procederà al pagamento del primo acconto solo dopo la presentazione delle polizze assicurative di cui al presente articolo.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3 e all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, essi non sono opponibili alla Stazione appaltante.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 34 - Pagamenti in acconto

1. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto procederà, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, nel corso dell'esecuzione della fornitura, alla misurazione e valutazione delle forniture e delle opere eseguite. Potranno essere computate anche le apparecchiature che abbiano superato il collaudo di accettazione, anche se ancora giacenti presso l'Aggiudicatario che ne sarà garante. In tal caso sullo Stato di Avanzamento verrà applicata una ritenuta del 30% sino ad installazione avvenuta. In base agli Stati di Avanzamento compilati, verranno effettuati pagamenti in acconto ogniquale volta il credito dell'impresa, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga 1/10 (un decimo) dell'importo netto contrattuale.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto delle forniture e messa in opera eseguite è operata, all'atto del pagamento degli acconti, ove non già applicata la ritenuta del 30%, una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 168 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999; lo stesso deve riportare l'indicazione "lavori a tutto il ..." e la data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. previa presentazione di regolare fattura fiscale, emette, ai sensi dell'art. 169 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999), il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del R.U.P. è subordinata all'acquisizione del DURC, che dovrà essere fornito da ogni impresa partecipante, anche subappaltatrici.

Art. 35 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione,

- accertata con apposito verbale; esso è sottoscritto dal direttore di lavori ed è trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui definitiva liquidazione ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 34, comma 2, nulla ostando, è pagata, previa presentazione di regolare fattura fiscale, entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e dell'art. 102, comma 3, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999).
 5. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999), la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC.
 7. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
 8. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 36 - Ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento

Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento relativo a rate di acconto e di

saldo e la loro effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali e moratori per i primi 60 giorni di ritardo, come previsto dall' art. 133, comma 1, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Art. 37 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

I prezzi offerti si intendono accettati dall'Aggiudicatario in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi devono intendersi assolutamente invariabili per quanto sarà oggetto di contratto, in relazione ad ogni e qualsiasi evento futuro.

La prestazione dell'offerta equivale, per il fornitore proponente, ad aver chiarito, con visita agli impianti esistenti, quanto richiesto nella fornitura e nella posa in opera e dunque, deve garantire la corrispondenza economica (compresi costi ed utili d'impresa) dell'offerta.

Art. 38 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità dell'art. 117 del Codice dei contratti (D.L.12.04.06,n.163).

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 40 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una certificazione di regolarità contributiva (DURC); in ogni caso tale certificazione va acquisita dalla stazione appaltante prima della firma del contratto di appalto.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 41 – Piano di sicurezza sostitutivo

- E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro venti giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 222 del 2003. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore dovrà fornire uno specifico piano Gantt nell'ambito di tale piano
- L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 100 del D. Leg.vo 81/08. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D. Leg.vo 81/08, trova applicazione il successivo art. 42.

Art. 42 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 43 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 20 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'[articolo 89, comma 1, lettera h](#)) del D. Lgvo 81/08, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all'art. 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'art. 41, previsto dall'art. 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto n. 494/96.
3. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 222 del 2003, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'articolo 41.

Art. 44 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del d. lgs. n. 494/96.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed a presentare idonea certificazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 45 - Accettazione, controlli e verifiche

Il materiale fornito e installato dovrà corrispondere alle specificazioni minime del capitolato d'appalto e/o a quelle delle migliorie offerte in sede di gara. L'Amministrazione aggiudicatrice effettuerà verifiche e controlli.

Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice rifiuti un apparato e/o un componente fornito, perché dagli accertamenti risulta che per qualità, lavorazione od altro, esso non è conforme alle specificazioni minime di questo capitolato o è diverso da quanto offerto, l'Aggiudicatario dovrà sostituirlo a proprie spese entro 15 giorni di calendario dalla relativa comunicazione con altro prodotto che soddisfi le condizioni prescritte.

In qualunque fase della fornitura l'Aggiudicatario dovrà consentire l'accesso ai propri stabilimenti del personale che sarà di volta in volta designato dall'Amministrazione aggiudicatrice allo scopo di effettuare controlli sullo stato di avanzamento della fornitura e sulla qualità delle lavorazioni in corso. L'Amministrazione aggiudicatrice segnalerà a mezzo telefax (o con mezzi diversi) il/i nominativi e la data per l'effettuazione di questi controlli con almeno una settimana di anticipo.

Per le verifiche eventuali in corso d'opera, a richiesta del responsabile dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le misure necessarie senza per ciò vantare diritti e maggiori compensi.

Art. 46 - Lingua da usare

L'offerta, la documentazione tecnica nonché tutti i rapporti scritti e verbali, tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, comunque inerenti al presente appalto, dovranno essere redatti in lingua italiana.

Art. 47 - Proprietà

Le apparecchiature oggetto della fornitura saranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice.

CAPO 8 – CONTROVERSIE

Art. 48 - Brevetti e diritti d'autore

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'Appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. L'Appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi rivendicazione o azione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 49 - Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'art. 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,

l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'art. 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'art. 239 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 50 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli, luogo dell'obbligazione, ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
 3. Ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
 4. Ad aggiudicazione avvenuta, e ad avvio dei lavori saranno comunicate agli Enti Previdenziali ed Assistenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile) i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice, della categoria dei lavori per i quali, eventualmente, sia stato chiesto il subappalto, e la incidenza presunta della mano d'opera, con riferimento all'ammontare netto complessivo del contratto.
 5. Copia dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e riprese delle opere saranno trasmessi a cura della stazione appaltante agli enti previdenziali ed assistenziali.
 6. L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto e prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, apposita certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 della legge 266/2002, fermo restando che durante il corso dei lavori potrà essere richiesta dalla D.L. copia dei versamenti contributivi, previdenziali e/o assistenziali dovuti dall'impresa o dagli eventuali subappaltatori in forza di norme e contratti di lavoro.
 7. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i

documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore e del subappaltatore autorizzato.

8. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, non deteriorabile e da esporre in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
9. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 8, deve annotare su apposito registro di cantiere da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere di propria iniziativa.
10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 12 del presente Capitolato, anche nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'art. 136 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 41 e seguenti del presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
 6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'art. 132, comma 6, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti,

dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 9 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 53 - Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito art. del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione.
5. Resta fissato che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 54 - Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di un sei dall'ultimazione delle forniture e dei lavori di posa in opera, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorso un anno dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto. Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali accessori impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, la sistemistica seguita, siano corrispondenti all'offerta e alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto e agli obiettivi previsti dal progetto. Del collaudo definitivo verrà redatto un verbale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 10 – NORME FINALI

Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/1999) e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) l'appaltatore deve realizzare la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile, e risponde di tutte le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- b) l'appaltatore è tenuto alla custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
- c) l'appaltatore sarà responsabile per eventuali danni a persone e cose, ivi compresi i sottoservizi esistenti, che dovessero verificarsi nelle aree assegnate per l'esecuzione dei lavori e pertanto deve assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, nonché il suo personale preposto alla direzione e alla sorveglianza, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
- d) l'appaltatore è tenuto alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- e) l'appaltatore è tenuto all'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, a carico dell'appaltatore, restandone sollevati

la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- f) l'appaltatore con l'accettazione del presente capitolato sottoscrive la presa visione dei luoghi, la fattibilità dell'opera e le difficoltà inerenti la realizzazione della stessa, per le quali difficoltà non potrà richiedere alcun ulteriore onere risultando tutto compreso nei prezzi offerti.

L'appaltatore è altresì obbligato a nominare, prima dell'inizio dei lavori, le figure previste dalle vigenti norme, ed aventi i prescritti requisiti, ed in particolare, il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. Sono vietati i lavori notturni e festivo.

Art. 57 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali di cui all'art. 8 del Capitolato generale;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze e/o autodichiarazioni tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali, diversi dalla stazione appaltante o alla stessa riconducibili, (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, ai sensi del comma 1 dell'art. 112 del dpr 554/99, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. Esclusa.

Art. 58 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del proprio personale

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga pertanto ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive

modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa contestazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari nel massimo al 20% (venti per cento) dell'importo del corrispettivo globale del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'Appaltatore.